

COMUNE DI ROSOLINI
(Provincia di Siracusa)

Variente puntuale num.34

**Variente per modifiche di carattere puntuale al P.R.G. di
Rosolini – Cambio di destinazione urbanistica di aree con
vincoli scaduti.**

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A V.A.S.

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del DPRS 8 Luglio 2014, n. 23, "Regolamento della VAS di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana" pubblicato sulla GURS n.39 del 19.09.2014.

Rapporto ambientale preliminare

Rosolini (SR), ottobre 2018

Provvedimento di ottemperanza alla sentenza del TAR di Catania n. 1101/18 su ricorso n. 1809/17 - Variante puntuale n. 34 ubicata nel Comune di Rosolini e identificata al catasto dei terreni al foglio n.31 p.lle 2160 e 2170.

Ditta: *ASSENZA VINCENZA, nata a Rosolini (SR) il 09/01/1959*

Autorità Competente: *Assessorato Reg. Territorio Ambiente*

Autorità Procedente/Proponente: *Comune di Rosolini (SR)*

Per il Procedente/Proponente: *Arch. Francesco GIUNTA*

INDICE

Premessa

1. Definizione del quadro teorico	»	4
1.1 Riferimenti normativi in materia di VAS	»	5
<i>1.1.1 Normativa comunitaria</i>	»	7
<i>1.1.2 Normativa statale</i>	»	7
<i>1.1.3 Normativa regionale</i>	»	7
1.2 Percorso metodologico della Verifica di assoggettabilità	»	8
2. Quadro di riferimento urbanistico e pianificatorio.	»	10
2.1 Premessa	»	10
2.2 Piani e programmi di settore	»	10
2.3 Conclusioni	»	16
3. Descrizione del contesto	»	19
4. Contenuti della Variante Urbanistica	»	20
4.1 Riferimenti generali	»	20
4.2 Contenuti della Variante “num.34”	»	20
5. Caratteristiche dei potenziali impatti sull’ambiente	»	24
<i>5.1 Aria e inquinamento atmosferico</i>	»	25
<i>5.2 Acqua e risorse idriche</i>	»	26
<i>5.3 Suolo</i>	»	27
<i>5.4 Ambiente e paesaggio</i>	»	27
<i>5.5 Rumore</i>	»	27
<i>5.6 Effetti sui siti Natura 2000</i>	»	27
6. Considerazioni in ordine alla non assoggettabilità alla V.A.S.	»	27

Premessa

Il presente *Rapporto Preliminare* è finalizzato alla *Verifica di Assoggettabilità* a VAS della *proposta di Variante puntuale n.34*, finalizzata alla assegnazione della nuova destinazione d'uso dei terreni di proprietà della Sig.ra Assenza Vincenza per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi.

La *Verifica di Assoggettabilità* di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Sono sottoposti a *Verifica di Assoggettabilità* a VAS i piani ed i programmi riguardanti piccole aree comportanti modifiche minori di strumenti obbligati a V.A.S. o comunque sovraordinati a qualsivoglia tipo di progetto (art. 6, comma 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/2006).

Il presente Documento contiene tutte le informazioni utili alla verifica di esclusione alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativamente ai piani attuativi rispondenti alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Presidenziale 8 Luglio 2014, n.23 “**Regolamento della VAS di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana**”.

Il Comune di Rosolini in ottemperanza alla sentenza del TAR di Catania n. 1101/18 su ricorso n. 1809/17 - Variante puntuale n. 34 ubicata nel Comune di Rosolini e identificata al catasto dei terreni al foglio n.31 p.lle 2160 e 2170 con la quale la sig.ra Assenza Vincenza, nata a **nata a Rosolini (SR) il 09/01/1959** ha inteso ottenere la nuova qualificazione urbanistica dei terreni di sua proprietà distinti al catasto dei terreni del Comune di Rosolini al foglio 31, particelle 2160 e 2170 per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, ha redatto *la Variante puntuale n.34 al PRG di Rosolini – cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti*.

Successivamente su ricorso numero di registro generale 1809 del 2017 proposto dalla ditta Vincenza Assenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, si è pronunciata nominando il Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva rispetto all'Amministrazione al reintegro della disciplina urbanistica delle aree in questione ed oggetto del presente rapporto ambientale preliminare. (Rif. sentenza n. 1809/2017 pubblicata il 29/05/2018).

Il presente documento considera **la Variante puntuale n.34 al P.R.G. del Comune di Rosolini** e ne affronta la verifica di esclusione dalla procedura ai sensi delle norme di settore vigenti con la finalità di fornire le informazioni ed i dati utili alla valutazione degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale ai sensi D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e viene messo a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti Territoriali e del Pubblico

interessati all'iter decisionale unitamente ai documenti progettuali per il provvedimento circa l'eventuale sua esclusione dalla V.A.S..

Nel seguito vengono sviluppati i contenuti di legge finalizzati alle determinazioni dell'Autorità Competente circa l'assoggettabilità/esclusione della **Variazione puntuale** a Valutazione Ambientale Strategica. A tale scopo il *Rapporto Preliminare* si articola nei seguenti contenuti principali:

- l'esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze (capitolo 1);
- i richiami generali alle previsioni di variante urbanistica in esame, come dettagliate negli elaborati di progetto, a cui si rimanda (capitoli 3/4);
- la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (capitolo 2);
- la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e la stima dei possibili effetti ambientali correlati alla proposta di variante urbanistica (capitolo 5);
- le valutazioni finali circa la possibilità di esclusione dalla VAS della proposta di variante urbanistica (capitolo 6).

1. Definizione del quadro teorico

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Come emerge dalle *Linee guida* elaborate dal Ministero dell'Ambiente (1999), essa non corrisponde ad un unico atto di valutazione, ma consiste in un processo di conoscenza e valutazione che ha il compito di accompagnare l'intero sviluppo di un Piano/Programma.

Rispetto agli strumenti di pianificazione la V.A.S. può essere ricondotta a tre diversi momenti:

- una prima fase, definita *ex ante*, ovvero a monte della redazione del piano, per potere fornire le linee guida e i criteri per lo sviluppo futuro;
- una seconda fase, definita *in itinere*, ovvero contestuale alla redazione del piano;
- una terza fase, definita *ex post*, ovvero a valle dell'iter pianificatorio, come verifica a posteriori della sostenibilità stessa del piano.

Va detto inoltre che la V.A.S. non può rappresentare la decisione, che è demandata comunque agli organi politici e alla popolazione, bensì un aiuto alla decisione. La sua elaborazione può consentire di elaborare anche scenari alternativi, di trasformazione del territorio, elevando così il livello di conoscenza e responsabilizzazione del decisore pubblico e della popolazione.

Il suo ruolo è quello di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile e rispetti la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità e consenta un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

1.1 Riferimenti normativi in materia di VAS

1.1.1 Normativa comunitaria

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica è la **Direttiva della CE 2001/42** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 che riguarda la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi e segna la definitiva acquisizione della dimensione ambientale come elemento di cui tener conto in tutti i campi dell'agire umano. La Direttiva risponde alle indicazioni della Convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all'informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull'accesso alla giustizia.

1.1.2 Normativa statale

L'Italia recepisce la Direttiva europea 2001/42/CE con il **Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152**, recante "*Norme in materia ambientale*" pubblicato sulla GURI n.88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n.96 e successivamente con il correttivo unificato il **D.Lgs. n.4/2008 entrato in vigore il 13 Gennaio 2008** recante "*Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale*", pubblicato sulla GURI n. 24 del 29.01.2008.

I punti chiave del processo di VAS introdotte dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comprendono: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. La fase di monitoraggio prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha la funzione di "*assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati*" per mezzo di un sistema di indicatori.

Con **Decreto Legislativo n.128 del 29.06 2010** "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 2009 n.69*", pubblicato su GURI n.186 dell'11.08.2010, Supplemento Ordinario n. 184, entrato in vigore il 26 Agosto 2010, viene modificata la parte prima, seconda e quinta del Codice Ambiente.

1.1.3 Normativa regionale

In Sicilia la procedura VAS viene recepita con **Decreto Assessoriale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) n.748 del 7 Luglio 2004**, pubblicato sulla GURS n. 30 del 16 Luglio 2004, che introduce il giudizio di "*compatibilità ambientale*", sottoponendo i piani e i

programmi al procedimento amministrativo che prevede la valutazione del rapporto ambientale da parte dell'amministrazione regionale competente.

Con successivo **Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.22 del 24 Gennaio 2005**, pubblicato sulla GURS n.7 del 18 Febbraio 2005, vengono precisati e modificati alcuni contenuti del precedente decreto, evidenziando *“l'obbligo di introdurre immediatamente i procedimenti di valutazione ambientale esclusivamente nella formazione dei piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale sia successivo alla data 21 Luglio 2004.....”*. Nel Decreto viene precisato che rimangono esclusi dall'obbligo della V.A.S. i piani e programmi di competenza comunale sino alla specificazione di una apposita regolamentazione statale e/o regionale in merito ai contenuti e procedimenti di V.A.S. Con la **L.R. 14 Maggio 2009, n.6**, all'art. 59 (GURS n.22, Parte I, del 20 Maggio 2009) la Regione approva le *“Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica”* che prevedono la definizione di un regolamento sull'applicazione della V.A.S..

Con **Deliberazione n. 200 della Giunta di Governo Regionale del 10.06.2009** è stato approvato, ai sensi dell'art.59, comma 1 della L.R. n.6/2009, il *“Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella regione siciliana”* con cui vengono definite le modalità secondo le quali deve essere attuato il percorso di valutazione ambientale, nella consapevolezza di una ormai irrinunciabile integrazione tra processo di piano e processo di valutazione ambientale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Vengono così definiti i nuovi casi di esclusione dei piani e programmi dalla procedura V.A.S., un primo elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e viene introdotta la *Conferenza di valutazione* con lo scopo di semplificare le procedure amministrative e giungere a rapide decisioni. La **L.R. 29.01.2009, n. 13, Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010** all'art. 13 *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica”* sostituisce il comma 3 dell'art. 59 della L.R. 14 Maggio 2009, n.6 in questo modo: Con **Circ. D.G n. 52120 del 5 Agosto 2011 “Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE - Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6”** viene chiarito che a far data dal 13 Febbraio 2009 le norme contenute nel nuovo Testo Unico dell'Ambiente entrano di diritto negli ordinamenti delle Regioni Italiane. Recita la Circolare che *i piani regolatori generali, già adottati e privi di procedura di VAS, non verranno approvati e verranno restituiti ai Comuni per la loro riadozione, previa acquisizione della procedura VAS.*

Con **Deliberazione n.119 del 6/6/2014** la Giunta regionale ha approvato il *“Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana*

(art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26”.

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Direttiva della CE 2001/42** del Parlamento Europeo e del Consigli del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi;

NORMATIVA STATALE

- **Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152**, recante “*Norme in materia ambientale*” pubblicato sulla GURI n.88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n.96;
- **Titolo II del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 – 31 Luglio 2007** (Decreto legge n.300 del 28.12.2006, convertito con Legge del 26 febbraio 2007, n.178), pubblicato sulla GURI n.48 del 26.02.2007, Supplemento Ordinario;
- **D.Lgs. n.4/2008 entrato in vigore il 13 Gennaio 2008** recante “*Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale*”, pubblicato sulla GURI n. 24 del 29.01.2008, Supplemento Ordinario
- **Decreto Legislativo n.128 del 29.06 2010** “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 1 della legge 18 giugno 2009 n.69*”, pubblicato su GURI n.186 dell’11.08.2010, Supplemento Ordinario n. 184;

NORMATIVA REGIONALE

- **Decreto Assessoriale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) n.748 del 7 Luglio 2004**, pubblicato sulla GURS n. 26 del 18 Giugno 2004;
- **Decreto Assessoriale A.R.T.A. n.22 del 24 Gennaio 2005**, pubblicato sulla GURS n.7 del 18 Febbraio 2005;
- **Art. 59, L.R. 14 Maggio 2009, n.6**, pubblicato sulla GURS n.22, Parte I, del 20.05.2009;
- **Deliberazione n. 200 della Giunta di Governo Regionale del 10.06.2009** che approva, ai sensi dell’art.59, comma 1 della L.R. n.6/2009, il “*Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nella regione siciliana*”.
- **Art. 13, L.R. 29.1.2009, n. 13**, *Norme in materia di valutazione ambientale strategica*, pubblicata su GURS n. 61 del 31 Dicembre 2009.
- **Circ. D.G n. 52120 del 5 Agosto 2011** “*Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva*

2001/42/CE - *Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della L.R. 14 maggio 2009, n.6.*"

- **D.P.R.S. o Luglio 2014** “*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana*”, GURS n.39 del 19.09.2014.

1.2 Percorso metodologico di Verifica di assoggettabilità

Con **Verifica di assoggettabilità** o *screening*, definita dall'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006, si definisce la verifica, condotta sulla base dei criteri definiti nell'allegato I del D.Lgs. n.4/008, di determinati piani e programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente. In Sicilia la *Verifica di assoggettabilità* è normata dall'art. 8 del DPRS 8 Luglio 2014, n. 23, “*Regolamento della VAS di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana*” pubblicato sulla GURS n.39 del 19.09.2014.

La *Verifica di assoggettabilità* alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- ☐ piani/programmi ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
- ☐ piani/programmi non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n.152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

La *Verifica di assoggettabilità* si attiva con la trasmissione del *Rapporto Ambientale Preliminare* da parte del soggetto o dell'autorità procedente (la pubblica amministrazione che elabora o recepisce o adotta o approva il piano/programma) all'autorità competente (la pubblica amministrazione con competenze ambientali che emette il provvedimento conclusivo di verifica).

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, l'autorità competente, ove ritenuto utile, può acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale procedendo alla convocazione di una

conferenza di valutazione tradizionale o telematica. Alla conferenza oltre ai soggetti competenti in materia ambientale partecipano l'autorità procedente ed il soggetto proponente.

Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Il risultato della *Verifica di assoggettabilità*, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Nel presente *Documento*, a partire dalle caratteristiche della *proposta di Variante*, è stato descritto l'impatto dell'intervento stesso sulle componenti ambientali aria, acqua, ambiente, energia, nonché sull'utilizzazione delle risorse naturali e del paesaggio. Per ciascun aspetto considerato, come di seguito illustrato, si ritiene che le ricadute ambientali conseguenti alla proposta progettuale non incidano in modo rilevante sugli indicatori tematici di riferimento.

L'Autorità Procedente (AP) sottoporrà la documentazione all'Autorità Competente (AC), la quale dovrà esprimere il provvedimento di *Verifica di assoggettabilità*.

In questa fase soggetti" interessati alla *Verifica di Assoggettabilità* sono i seguenti:

Autorità Competente (AC)¹	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dip. Urbanistica, Unità di Staff 4 – Procedure VAS e Verifiche di assoggettabilità	Via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo	mauro.verace@regione.sicilia.it	www.artasicilia.eu
Autorità Procedente (AP)²	Comune di Rosolini	Via Roma, 2 96019 Rosolini (SR)	protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it	www.comune.rosolini.sr.it

Per quanto riguarda i *Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)*³, valgono quelli elencati all'art. 5 del D.P.R.S. 8 Luglio 2014, n.23.

¹ **Autorità Competente(AC)** – la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

² **Autorità Procedente (AP)** – la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q).

³ **Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)**: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti.

2. Quadro di riferimento urbanistico e pianificatorio

2.1 Premessa

La presente sezione è finalizzata ad illustrare le relazioni tra la previsione della **Variante num. 34 per modifiche di carattere puntuale al PRG** e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato.

In particolare, l'analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è finalizzata al raggiungimento di due obiettivi principali:

1. la verifica di compatibilità generale della variante urbanistica rispetto alle disposizioni dei diversi piani e programmi territoriali o settoriali;
2. l'individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi che consentano di orientare i contenuti della variante urbanistica verso criteri di sostenibilità ambientale.

2.2 Piani e programmi di settore

Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con Decreto Presidenziale del 20 Settembre 2006 e aggiornato per il Comune di Rosolini nel 2009 (D.P.R. n. 311 del 06/08/2009), ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.

Attraverso il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, la Sicilia si dota, per la prima volta, di uno strategico ed organico strumento di pianificazione, di prevenzione e di gestione delle problematiche territoriali riguardanti la difesa del suolo.

La finalità sostanziale del P.A.I. è pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi il livello del rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi, incidendo, direttamente o indirettamente, sulle variabili Pericolosità, Vulnerabilità e Valore Esposto.

Pertanto, esso è un atto di pianificazione territoriale di settore che fornisce un quadro di conoscenze e di regole, basate anche sulle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio, finalizzate a proteggere l'incolumità della popolazione esposta ed a salvaguardare gli insediamenti, le infrastrutture e in generale gli investimenti.

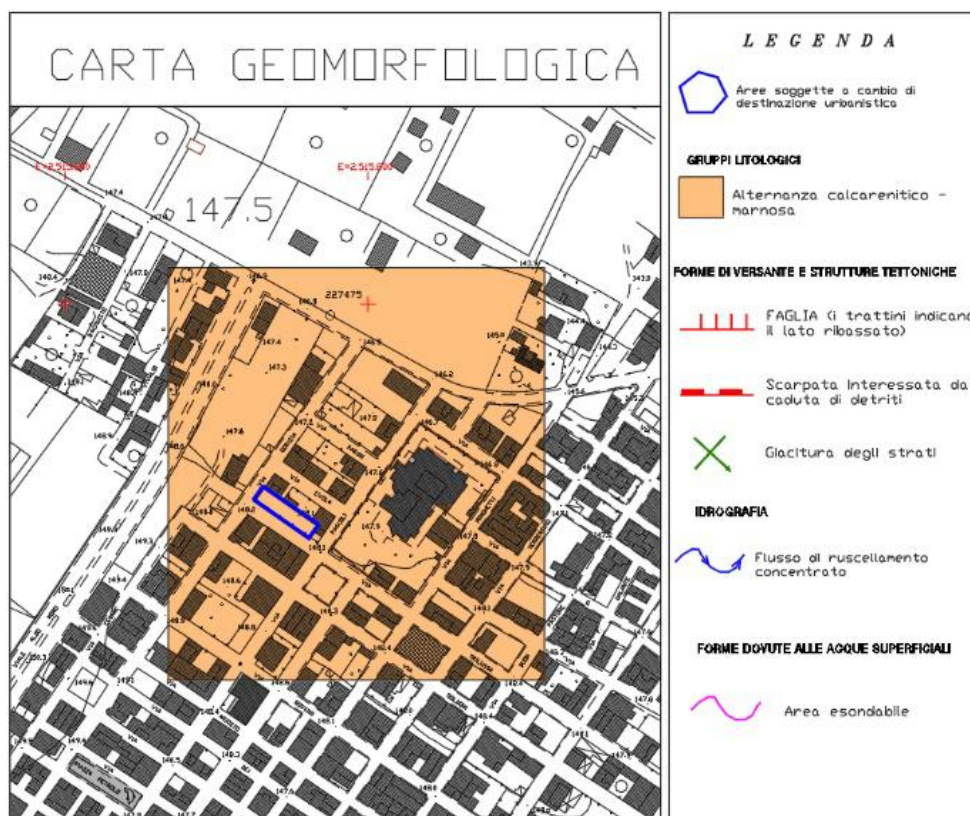
Il P.A.I. suddivide la Sicilia in 102 bacini idrografici e aree territoriali intermedie, oltre alle isole minori, raggruppandoli, dal punto vista geografico, nei tre versanti siciliani: settentrionale, meridionale ed orientale. A seguire viene riportato quanto previsto dalle carte del PAI in riferimento alle aree del Comune di Rosolini coinvolte dalla variante puntuale num.34.

Variante num. 34

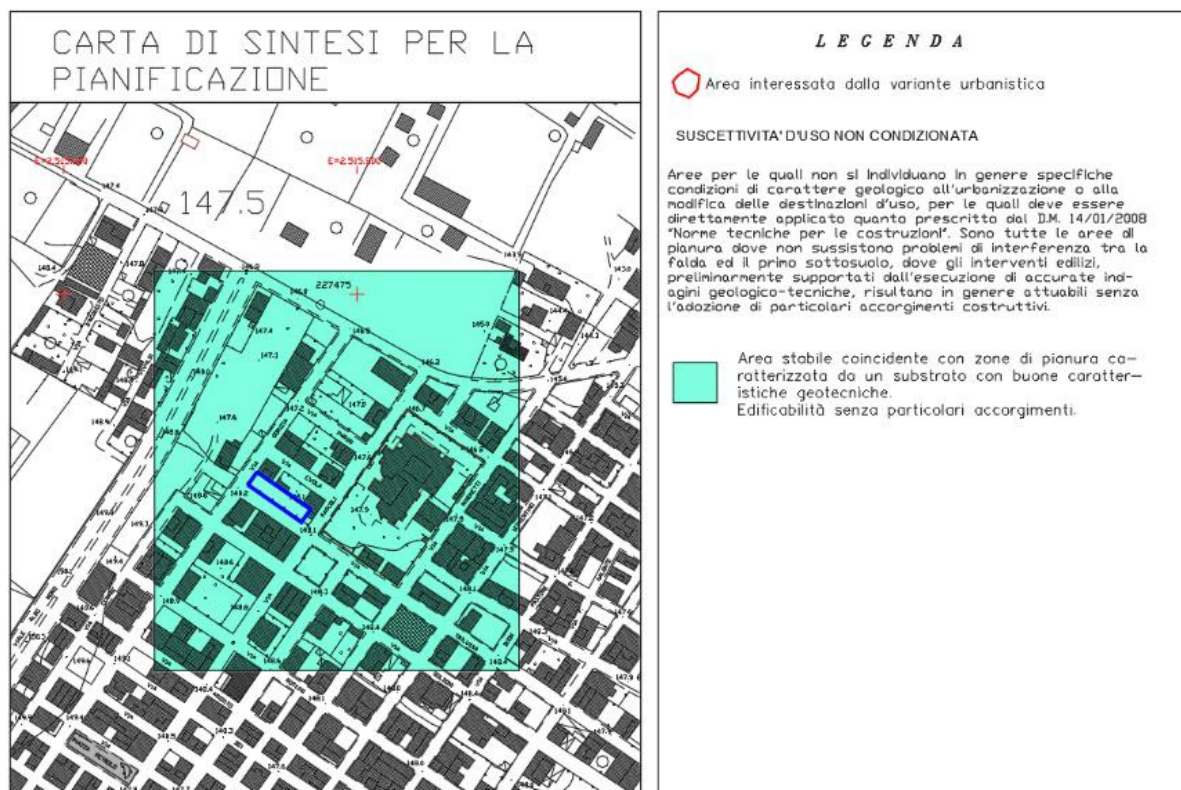
L'area oggetto della *Variante "num. 34"* ricade nel Versante Meridionale con numero di denominazione 086 F.ME TELLARO.

L'area oggetto del presente lavoro non è soggetta a nessun vincolo sia nella Carta della pericolosità idraulica (vedi carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione, carta dei dissesti e carta del rischio idraulico n. 17), sia nella Carta del Rischio Idraulico, e sia nella Carta dei dissesti. Dallo studio geologico condotto attraverso l'analisi geologico-strutturale, geomorfologica, geolitologica ed idrogeologica, dal dott. Geologo Corrado Caccamo risulta che I terreni affioranti sono costituiti dall'alternanza calcarenitico – marnosa, ricoperti da terreno vegetale con spessore variabile fino a circa 50 cm, pertinenti alla parte sommitale del M.bro Irminio della F.ne Ragusa. Presentano una morfologia sub pianeggiante, tabulare, tipica dei depositi calcarei miocenici. I parametri geotecnici sono stati determinati con la classificazione dell'ammasso roccioso ottenendo buoni valori di portanza e da indagini sismiche eseguite con metodo M.A.S.W. si sono ottenuti da valori di $360 < v_{seq} < 800$ m/sec. Pertanto, in fase di edificabilità, dovrà essere asportato la coltre vegetale i primi decimetri alterati dell'alternanza calcarenitico – marnosa; non sono richiesti particolari opere fondali che nello specifico potranno essere di tipo dirette.

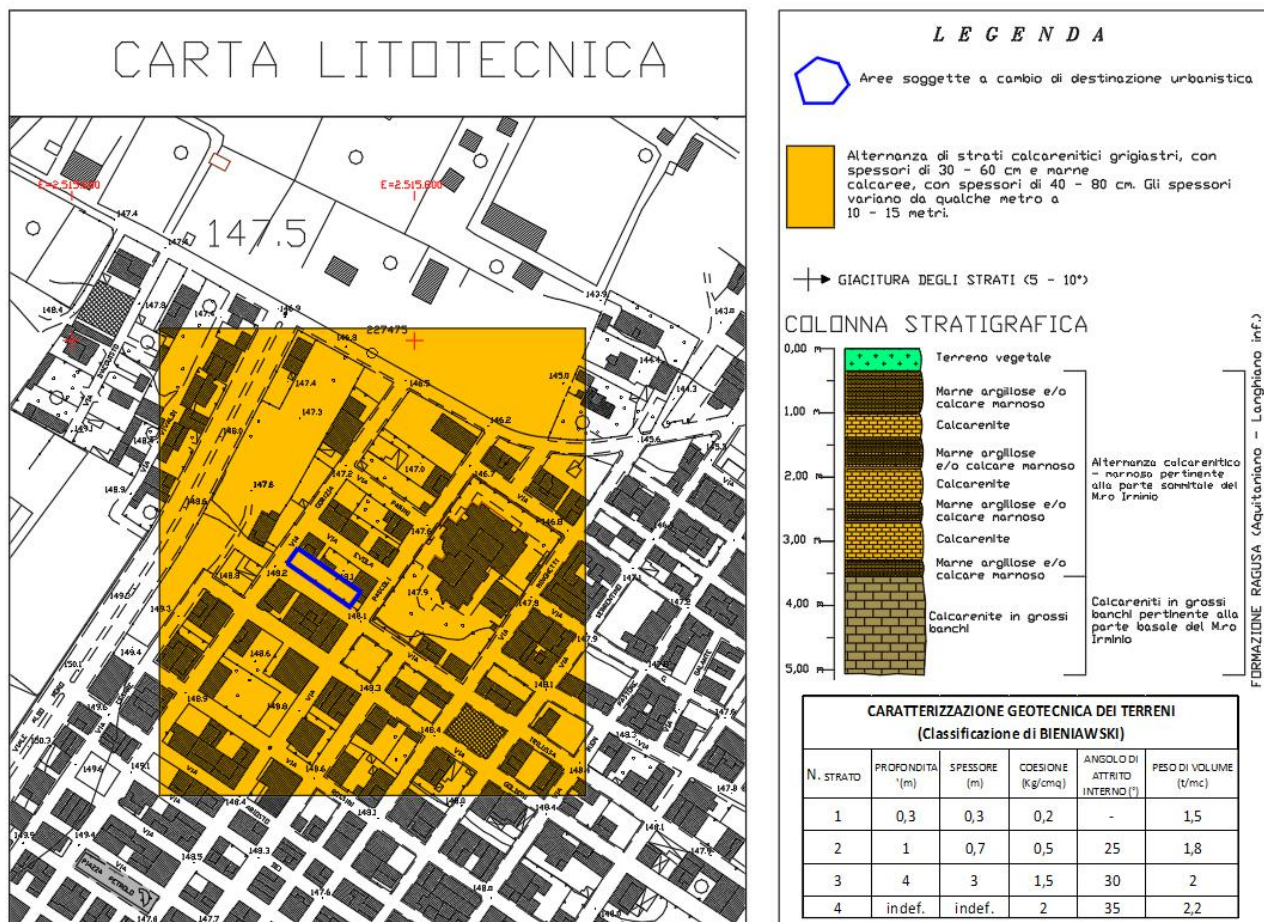
L'area oggetto del presente lavoro nella Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione e carta del rischio idraulico n. 17 non rientra tra le aree soggette a vincolo.



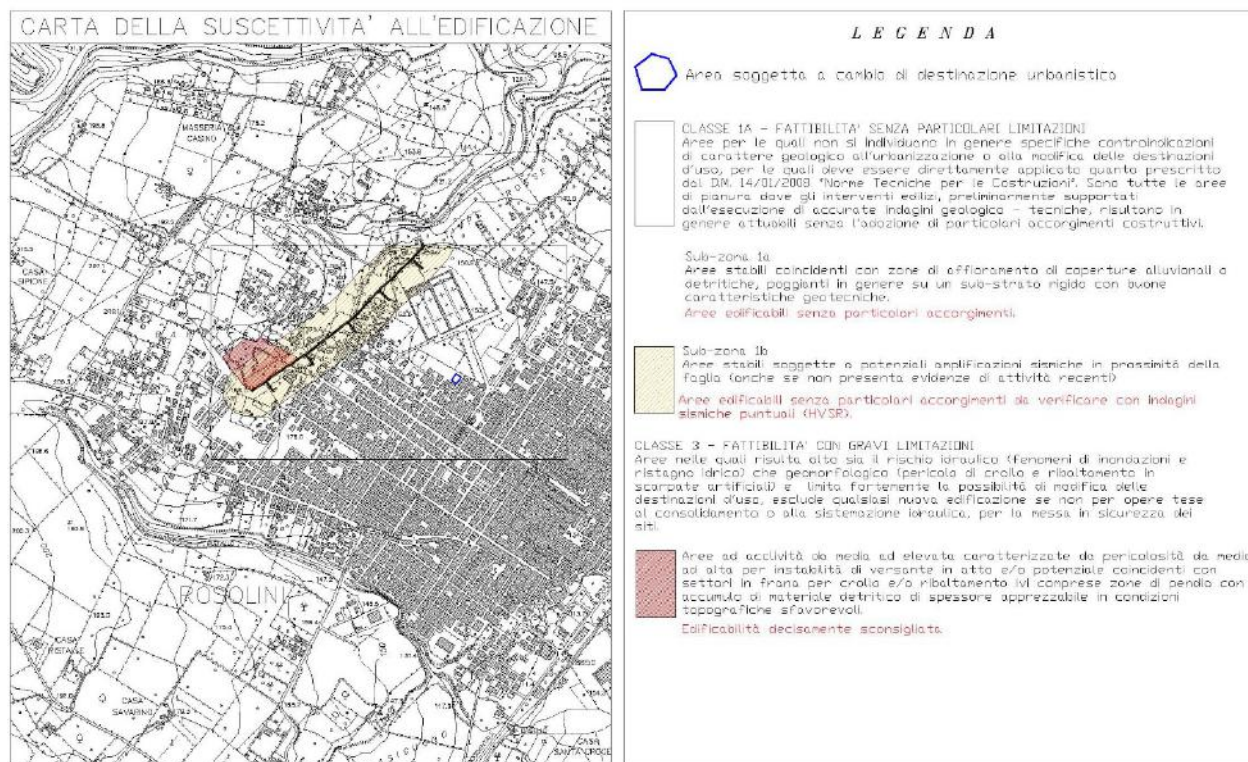
Carta geomorfologica, scala originaria 1:2.000



Carta di sintesi per la pianificazione, scala originaria 1:2.000



Carta litotecnica, scala originaria 1:2.000



Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, scala originaria 1:10.000

Il Piano Paesaggistico Ambito 14 - 17

Rispetto al Piano Paesaggistico Ambito 14-17 "Area dei rilievi e del tavolato ibleo" in cui ricade il territorio di Rosolini, la Variante puntuale num.34 non è soggetta ad alcuna prescrizione di Piano. Le aree non sono sottoposte a vincolo paesaggistico di tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA e non sono sottoposte a vincolo idrogeologico.

Piano territoriale provinciale di Siracusa

Il Piano Territoriale Provinciale (PTP) è lo strumento di Pianificazione generale della Provincia Regionale introdotto dalla L.R. n. 9 del 6 marzo 1986 e si configura come uno strumento di area vasta che ha degli effetti diretti e prescrittivi nel territorio provinciale.

Si tratta di uno strumento che, precipuamente, è volto alla definizione degli assetti della rete infrastrutturale oltre che ad individuare le aree necessarie alla costruzione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge.

Il Comune di Rosolini rientra nel sistema definito dal Piano provinciale "Territorio di Noto e Rosolini". Dal punto di vista insediativo, questo sistema territoriale è fortemente caratterizzato dalla presenza del centro storico di Noto che, se da un lato preserva le caratteristiche del suo centro barocco, dall'altro tende ad espandersi in modo disordinato sia lungo il margine meridionale del

centro storico che soprattutto verso nord risalendo le pendici collinari. Sulla sponda destra del Tellaro, si eleva il tavolato di Rosolini, anch'esso parte del più ampio tavolato Ibleo. L'abitato di Rosolini tende ad espandersi soprattutto seguendo i principali tracciati stradali, dando luogo a fenomeni di dispersione e frammentazione dell'insediamento.

Le tre linee strategiche principali che il Piano delinea sono:

1. tutela e riqualificazione integrate dell'offerta di risorse territoriali, potenziamento delle strutture per la loro fruizione e la valorizzazione.
2. riorganizzazione del sistema insediativo come leva per il rilancio competitivo del territorio.
3. efficienza dei sistemi di mobilità come condizione per l'integrazione dell'armatura urbana e produttiva e delle risorse ambientali e storico culturali.

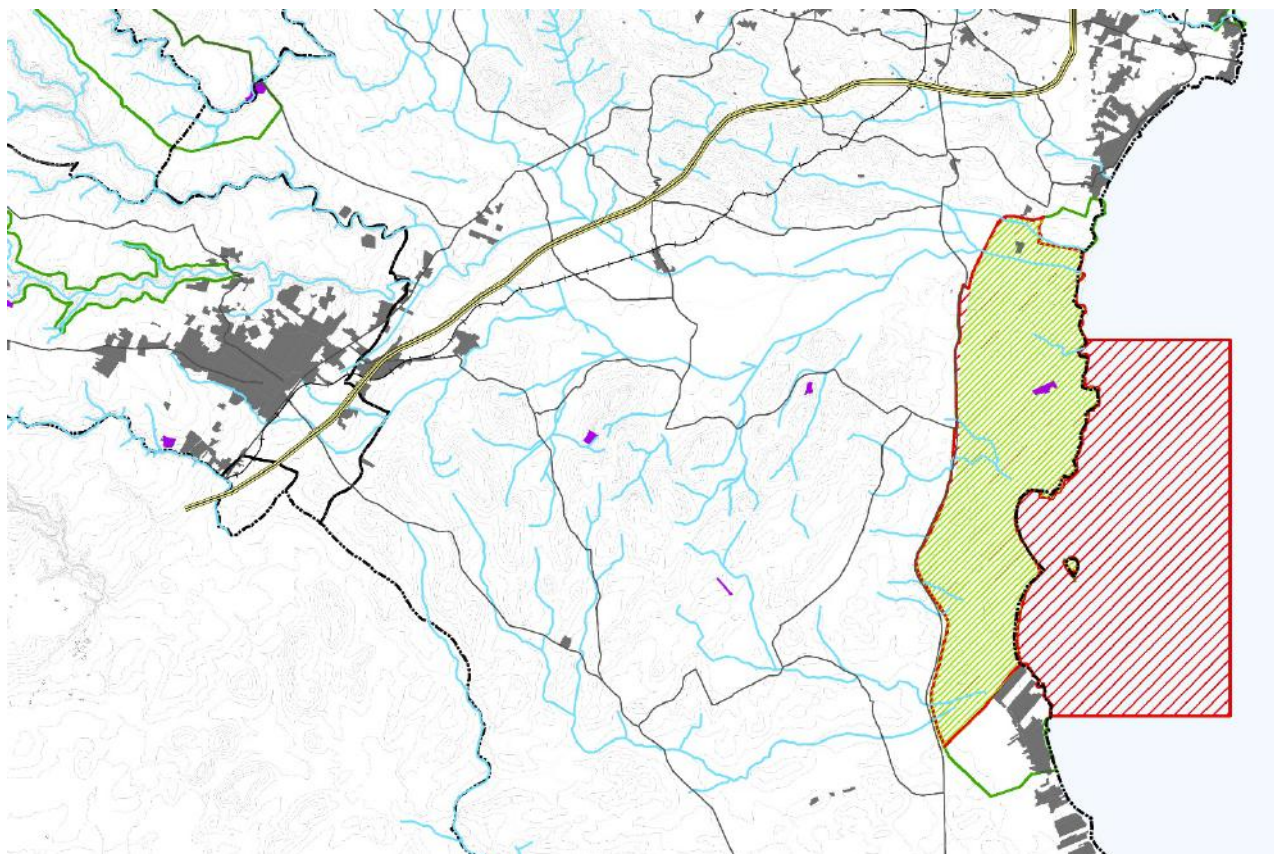
Rete ecologica provinciale

Il documento "*Rete ecologica provinciale*" costituisce strumento orientativo per la definizione e la salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione regionale e locale.

La Provincia di Siracusa comprende un importante numero di Riserve Naturali, SIC, ZPS, biotopi, boschi, zone umide, laghi, che costituiscono gli elementi portanti della Rete Ecologica, insieme alle vaste aree a vegetazione arbustiva, zone aperte e altre aree attualmente interessate da produzioni agricole.

In particolare la presenza delle cave, che costituiscono un rilevante elemento di qualità sia ecologica (corridoi e microambienti) sia percettiva, è un elemento identitario che offre resistenza ai processi di antropizzazione (sia agricola che urbana).

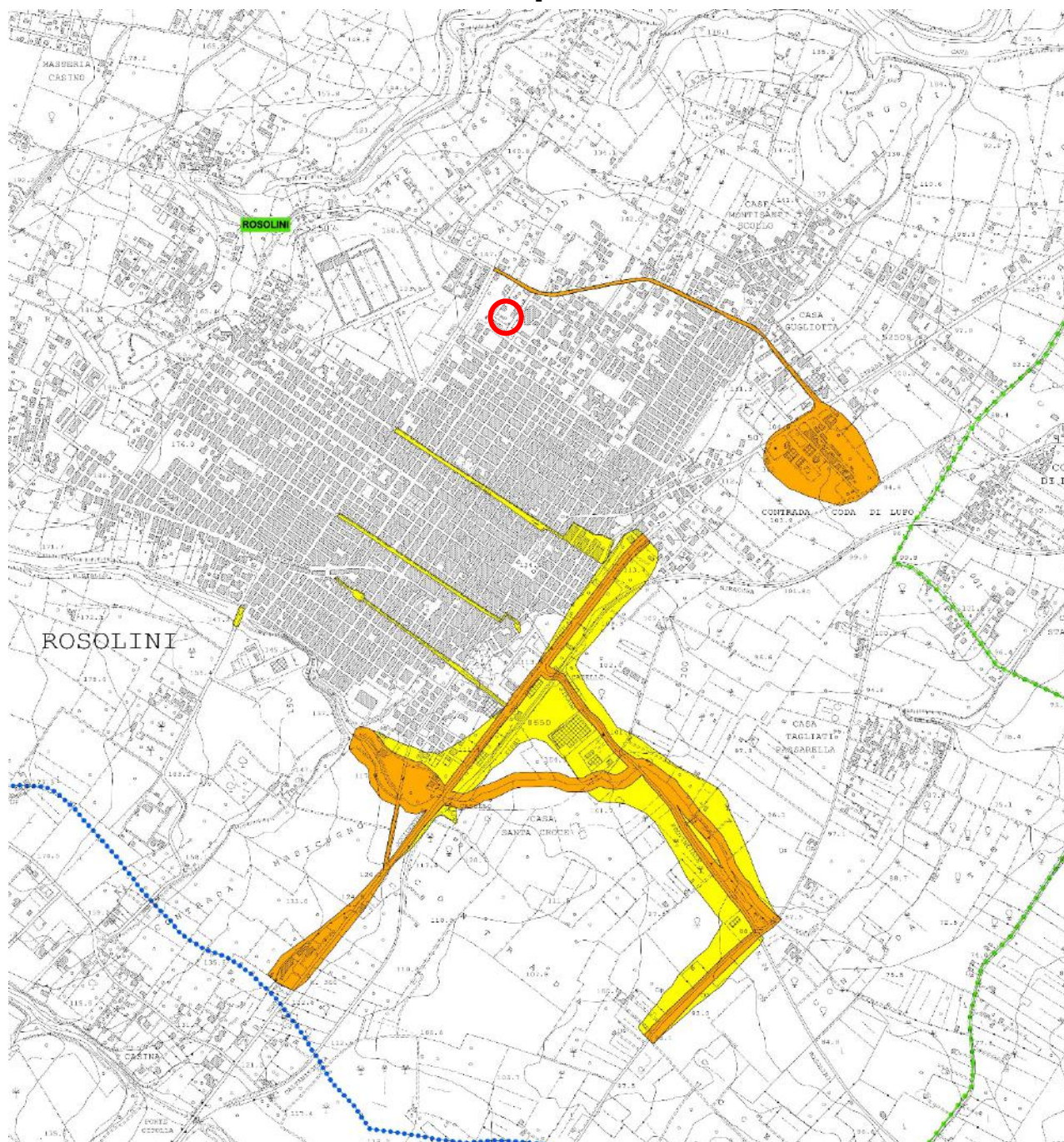
L'area oggetto della Variante puntuale "num.34" non è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica.



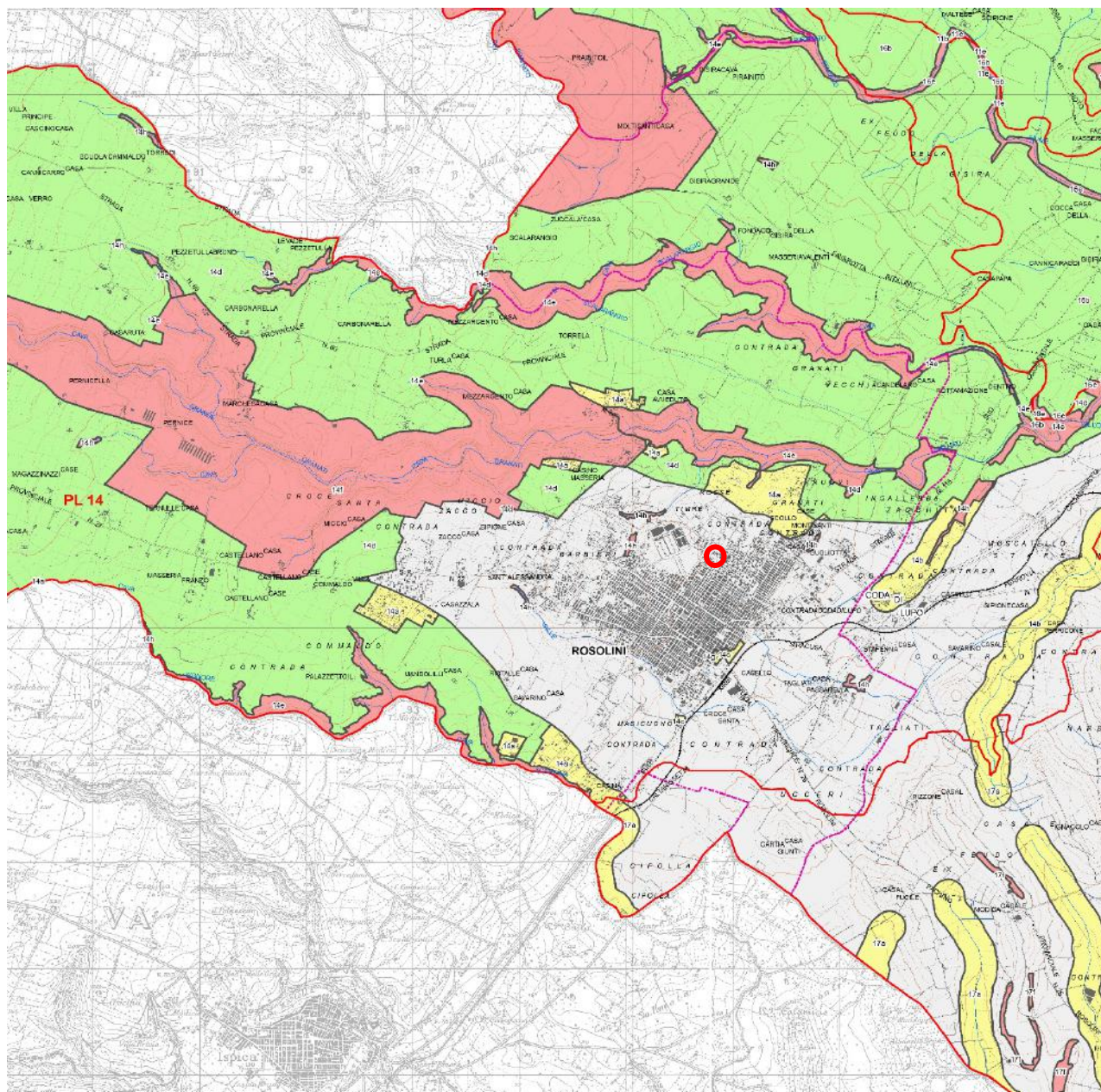
Stralcio del PTP di Siracusa, *Elementi della rete ecologica*, TAV.1.6, scala originaria 1:75.000.

2.3 Conclusioni

In conclusione, la variante puntuale “num. 34”, non interferisce in alcun modo con altri Piani superiori e/o con zone di particolare interesse e non comporta reperimento delle aree a standard.



P.A.I., Carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione, scala originaria 1:10.000 e stralcio del rischio idraulico nell'area della Variante puntuale "num.34".



Piano Paesaggistico Ambiti 14-17. Regimi normativi. Tavola di Piano 32.7. Il cerchio rosso indica l'area interessata dalla variante.

3. Descrizione del contesto della variante puntuale num. 34

L'area oggetto della *Variente "num. 34"* altimetricamente si trova ad una quota di circa 148,00 m. s.l.m. e ricade all'interno del tessuto edificato di Rosolini, nelle vicinanze del Cimitero comunale e del complesso scolastico di via Minghetti e precisamente tra le vie Trilussa, Gorizia e G. Pascoli.

Le principali vie di comunicazione ricadenti all'interno dell'area in questione sono:

- via Aldo Moro, arteria principale di attraversamento della città, che si innesta alla via Barberi-Granati Nuovi;

□ tessuto urbano esistente all'interno del comparto urbano in cui è situata l'area oggetto del presente intervento;

La variazione di destinazione urbanistica della *Variante "num.34"* interessa le particelle 2160 e 2170 del foglio n.31, per una superficie territoriale di mq 288,00 di cui circa mq 138,00 destinata a superficie residenziale e circa mq 150,00 ad area pubblica attrezzata.

4 Contenuti della Variante Urbanistica

4.1. Riferimenti generali

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 richiamato, il *Rapporto Preliminare* deve esporre le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi (cfr. Allegato I alla Parte II D.Lgs. 152/2006):

□ *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

□ *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*

□ *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*

□ *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*

□ *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Di seguito si riportano in tal senso i riferimenti ai contenuti della Variante.

4.2. Contenuti delle Varianti puntuali "num.34"

Il Comune di Rosolini è dotato di *Piano Regolatore Generale* approvato con D.A. n. 435/DRU del 21/09/1998, pubblicato sulla G.U.R.S. n.60 del 28.11.1998, di conseguenza sono scaduti gli effetti giuridici dei vincoli sulle aree destinate per spazi pubblici e attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico.

La decadenza dei vincoli, di durata quinquennale e preordinati alla destinazione di aree di interesse collettivo, comporta logicamente il venir meno della disciplina urbanistica di aree soggette a vincoli e la conseguente applicazione temporanea della disciplina delle cosiddette “zone bianche”.

In questa situazione viene a mancare la programmazione d’uso del territorio e potrebbe riespandersi lo *ius edificandi* insito nel diritto di proprietà. Tuttavia l’interesse pubblico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall’art. 4 della Legge 28 Gennaio 1977, n.10 (Legge Bucalossi) confluito nell’art. 9 del DPR 380/2001 e s.m.i., applicabile nella Regione Sicilia in virtù del richiamo apportato dall’art. 9 del T.U. in materia di esproprio di cui al DPR n.327 dell’8/06/2001.

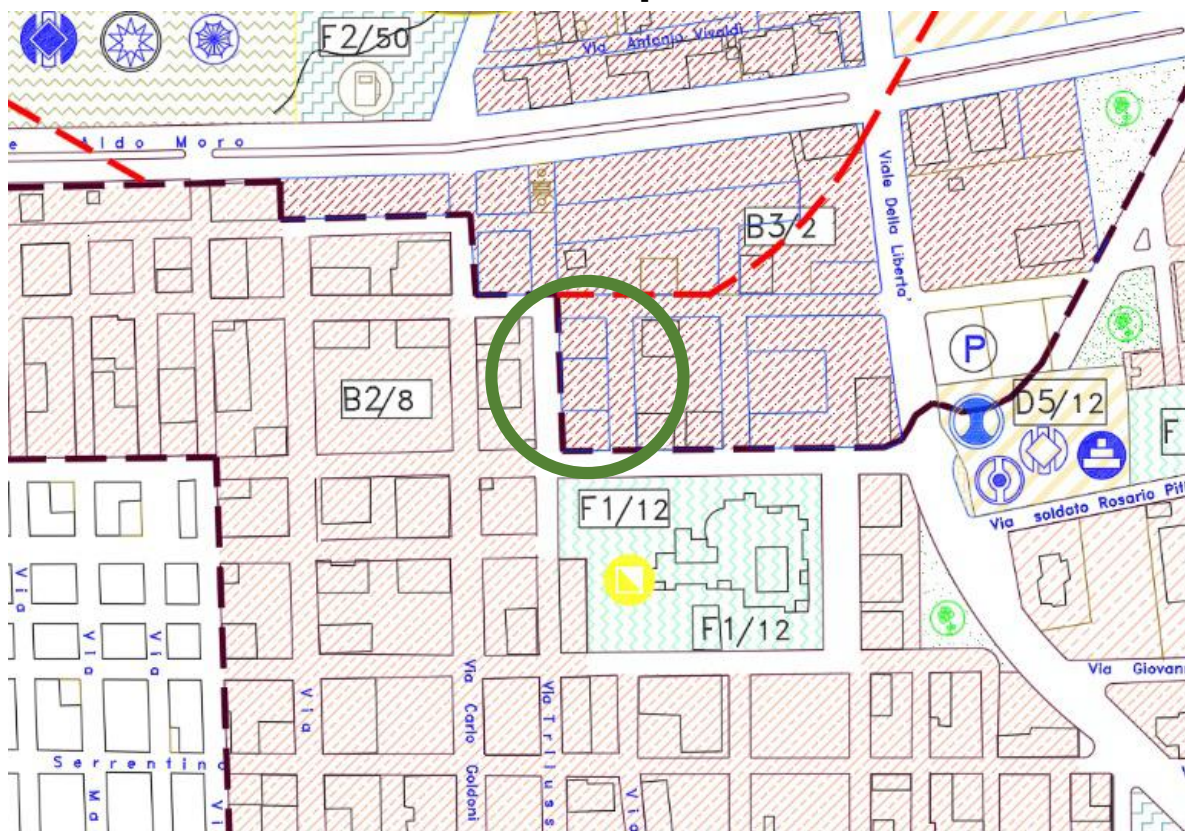
Quindi la cessata efficacia del vincolo non rende l’area priva di disciplina urbanistica ma essa risulta soggetta alle prescrizioni di cui all’art. 4 sopra citato che hanno un valore provvisorio in attesa del nuovo Piano. Tale attesa non può esser infinita altrimenti il proprietario ha diritto di chiedere una destinazione urbanistica appropriata in luogo di quella scaduta e il Comune ha l’obbligo di provvedere immediatamente.

Per tale motivo il Comune di Rosolini, a seguito della sentenza n.1809/2017 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania su ricorso promosso dalla sig.ra Assenza Vincenza, ha ritenuto di procedere alla nuova pianificazione dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica.

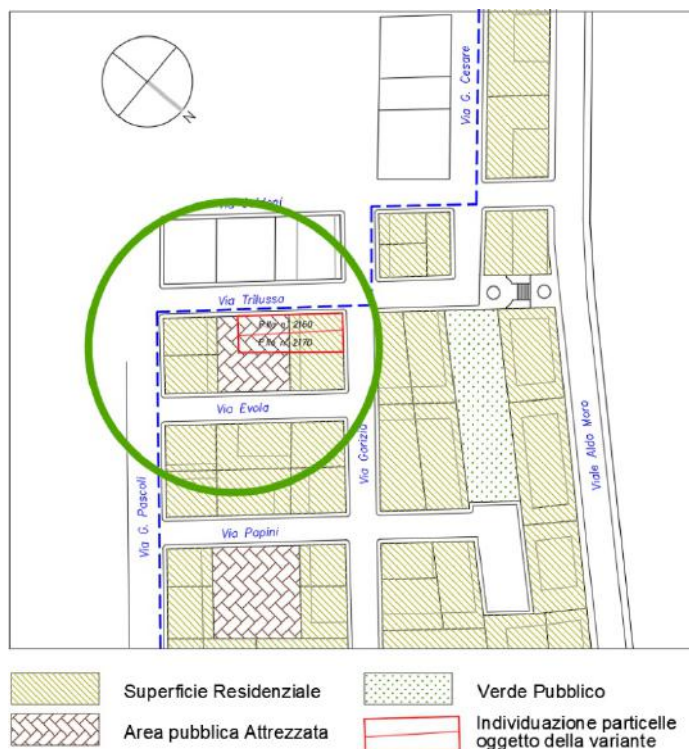
Variante num. 34

Il terreno di proprietà della sig.ra Assenza Vincenza è individuato come *Variante “num.34”* e riguarda il terreno identificato in catasto al foglio 31, particelle 2160 e 2170 ubicato in via Trilussa. Lo strumento urbanistico vigente individua graficamente ed urbanisticamente l’area di cui alla *Variante “num.34”* ricadente nelle aree B3/2 ovvero soggette alle prescrizioni del Piano Particolarggiato "VIALE ALDO MORO" Modificato secondo il D. Dir. n° 1122 del 08/10/2003. In particolare l’area oggetto della presente è destinata in parte ad “Area pubblica Attrezzata” per una superficie di circa 150,00 mq ed in parte a superficie residenziale per una superficie di circa 138,00 mq.

Il Comune di Rosolini, in accoglimento dell’istanza presentata dalla ditta Assenza Vincenza, propone di destinare l’intera area a superficie residenziale, la cui attuazione è assoggettata alle previsioni dell’art. 24- b) delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.. La variazione di destinazione urbanistica è impressa alla porzione di terreno destinata attualmente ad “Area pubblica.

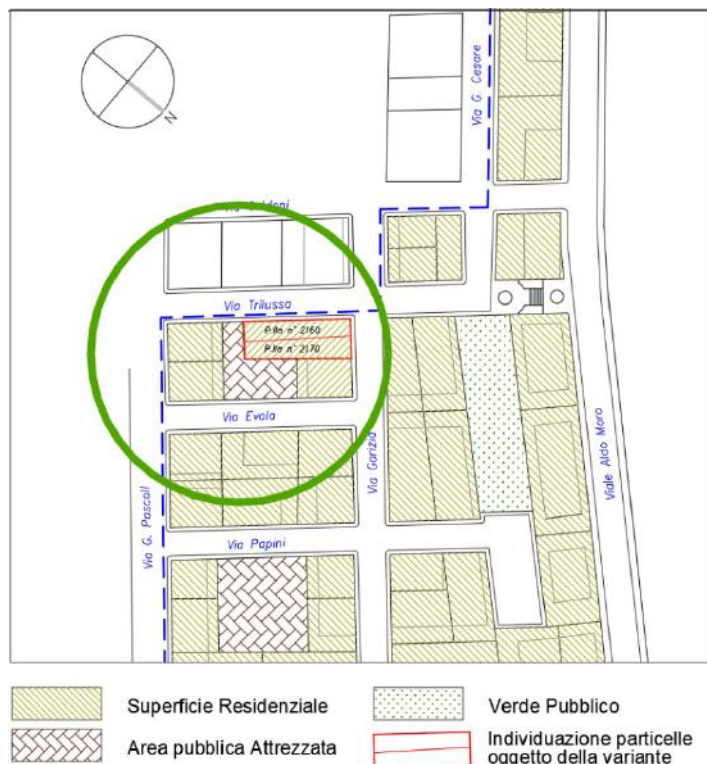


Piano Regolatore Generale di Rosolini, TAV. P5/B, scala originaria 1:2.000 con indicazione dell'area oggetto di variante num.34 ricadente all'interno del Piano Particolareggiato B3/2



STRALCIO PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA B3/2 - STATO DI FATTO

scala originaria 1.000



STRALCIO PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA B3/2 - PREVISIONE VARIANTE

scala originaria 1.000

5. Caratteristiche dei potenziali impatti sull'ambiente

Nel presente capitolo vengono analizzate e descritte le principali caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla Variante.

Per fornire un buon inquadramento e per poter valutare i possibili impatti sulle componenti ecosistemiche, sulla salute umana e sul patrimonio storico e culturale presenti nell'intorno dell'area di interesse bisogna considerare tutti i fattori che possono interagire.

Nel presente documento di sintesi, a partire dalle caratteristiche del progetto, è stato descritto l'impatto dell'intervento stesso sulle principali componenti ambientali:

- aria e inquinamento atmosferico;
- acqua e risorse idriche;
- suolo;
- ambiente;
- rumore.

Le caratteristiche dell'area nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi, non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale. Le possibili interferenze tra le opere in progetto ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate. Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti degli interventi.

I possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all'attuazione della Variante appaiono circoscritti ad alcuni aspetti *della fase di cantiere*, nonché alle eventuali interferenze sul sistema della viabilità locale *in fase di esercizio*. Gli impatti possibili durante la fase di cantiere si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell'aria dovuta alle provvisorie emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale.

Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l'eventuale disagio con l'adozione delle normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei.

PRESSIONI ATTESE Categorie di pressione	Pressioni attese in fase di cantiere	Pressioni attese in fase di esercizio	Componenti ambientali	Impatti potenziali
CONSUMI	☐ Consumi risorsa idrica ☐ Asportazione di suolo ☐ Escavazioni ☐ Impermeabilizzazioni del suolo ☐ Consumi energetici	☐ Consumi risorsa idrica ☐ Perdita di elementi di naturalità (terreno incolto) ☐ Consumi energetici	☐ Acqua ☐ Suolo ☐ Risorse energetiche ☐ Ambiente	☐ Incremento consumo risorsa a idrica ☐ Incremento consumo risorse energetiche
EMISSIONI	☐ Emissioni in atmosfera prodotte dai transiti dei mezzi di cantiere e da traffico indotto ☐ Rumore da apparecchiature da lavoro, da traffico indotto ☐ Scarichi idrici temporanei	☐ Emissioni da aumento traffico locale ☐ Produzione acque reflue ☐ Inquinamento luminoso ☐ Rumore da aumento traffico locale	☐ Aria ☐ Acqua ☐ Ambiente e paesaggio	☐ Aumento inquinamento luminoso ☐ Aumento di traffico
INGOMBRI	Accumuli di materiale	Volumi fuori terra delle opere edili	Paesaggio	Volumi fuori terra
INTERFERENZE	Rifiuti solidi urbani/rifiuti speciali	Aumento rifiuti	Ambiente e paesaggio	☐ Modesto ampliamento della superficie edificata ☐ Aumento rifiuti solidi urbani

5.1 Aria e inquinamento atmosferico

L'obiettivo principale per il mantenimento della qualità dell'aria e delle condizioni di vivibilità dell'ambiente è quello di ridurre il più possibile l'incremento di inquinamento atmosferico dovuto alla fase realizzativa e alla fase di esercizio degli interventi che scaturiscono dalla destinazione di zona omogenea territoriale assegnata all'area oggetto della *Variante puntuale "num.34"*.

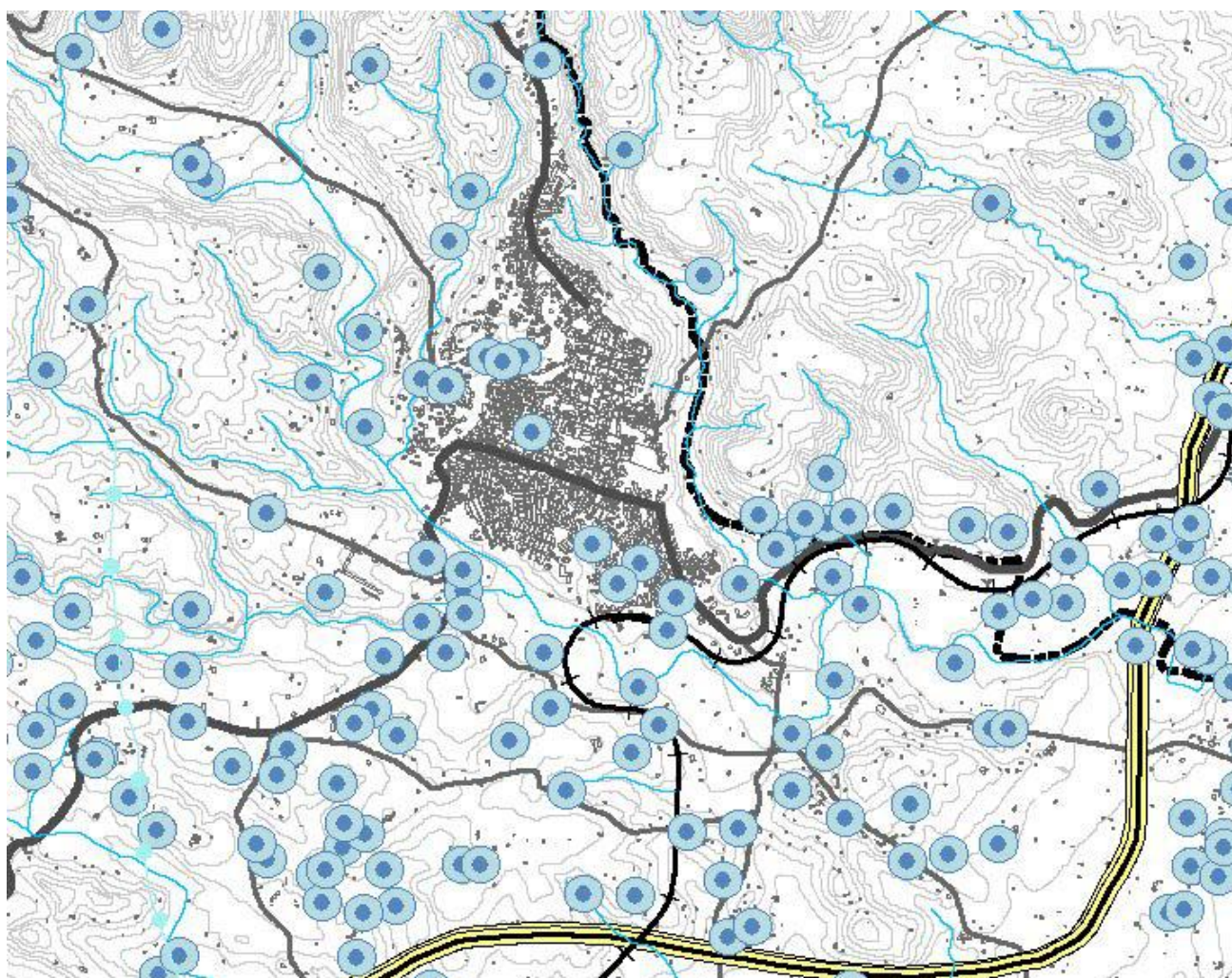
L'attuazione della *Variante puntuali "num.34"*, **che interessa aree di modesta entità rispetto all'ambiente circostante**, non in grado di generare grandi perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla successiva fase di cantiere ed un moderato disturbo permanente in fase di esercizio.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, essa è sostanzialmente indipendente dall'attuazione del Piano. In generale, pur ammettendo un'intensificazione di traffico veicolare, esso si attesterà comunque sempre notevolmente sotto i limiti di guardia.

5.2 Acqua e risorse idriche

Si rileva dagli strumenti di pianificazione che l'area in cui ricade la Variante Puntuale "num.34" è interessata nelle vicinanze dalla presenza di pozzi di acqua e relativa fascia di rispetto.

La *Variante* prevede una limitata densificazione del tessuto residenziale e produttivo che potrebbe comportare un incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli. Trattandosi di tessuti urbanizzati, non si prevedono tuttavia impatti negativi significativi.



Stralcio del PTP di Siracusa, Pozzi, corpi idrici e acquedotti, TAV. 6.1, scala originaria 1:75.000

5.3 Suolo

La *Variante* non prevede consumo di territorio non urbanizzato svolgendosi all'interno della disciplina del patrimonio edilizio esistente e comunque nell'ambito del territorio urbanizzato. Pertanto sotto questo profilo non si prevedono impatti negativi significativi

5.4 Ambiente e paesaggio

L'area oggetto della *Variante* è collocata in aree urbane del comune di Rosolini in uno scenario insediativo caratterizzato prevalentemente da edilizia residenziale.

Si fa presente che l'area non è interessata da corridoi ecologici e che la proposta di *Variante puntuale "num.34"* non muterà significativamente la percezione dei luoghi.

5.5 Rumore

Il clima acustico delle aree è caratterizzato da assenza di sorgenti sonore significative; le immissioni sonore sono riferite essenzialmente al traffico autoveicolare lungo le vie principali.

Le *Variante puntuale "num.34"* non prevede la realizzazione di funzioni che comportino ulteriori sorgenti di rumore tali da determinare un impatto acustico maggiorato per le zone circostanti, **pertanto essa è compatibile con il livello acustico previsto per l'area.**

5.6 Effetti sui siti Natura 2000

Il Comune di Rosolini è interessato dalla presenza del Sito di interesse comunitario (SIC) ITA ITA080009 *Cava D'Ispica* insieme ai Comuni di Ispica e Modica e dal SIC ITA090018 *F. Tellesimo*, insieme ai Comuni di Avola e Modica.

L'area interessata dal progetto, nonché quella nell'immediata prossimità all'ambito di studio, dista dal SIC *Cava d'Ispica* circa cinque chilometri dal punto più vicino è più di 10 Chilometri dal SIC *F. Tellesimo*. Considerate le distanze spaziali intercluse ed in relazione ai contenuti delle Varianti in esame, è possibile assumere che le previsioni delle varianti stesse non presentino relazioni, di tipo diretto o indiretto, con alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000.

Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente Relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti.

6. Considerazioni in ordine alla non assoggettabilità alla V.A.S.

Con riferimento all'art.2 del D.P.R.S. 8 Luglio 2014, n.23 "*Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana (art. 59 , legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n.26)*", si rileva che la Variante puntuale "num.34" al Piano Regolatore

Generale di Rosolini per cambio destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, interessa una **piccola area a livello locale** la quale:

- **non comporta** alcun carico volumetrico in termini di reperimento di aree a standard;
- **non è sottoposta** a vincolo paesaggistico;
- è caratterizzata da un'operatività e applicabilità circoscritte concretamente a una zona limitata del territorio comunale;
- come già ripetutamente affermato, **non determina** effetti significativi sull'ambiente trattandosi di una variante che conferma l'impostazione iniziale del P.R.G. e del RE. In particolare non vengono modificati i loro elementi caratterizzanti quali il dimensionamento ed il consumo di nuovo suolo;
- **non prevede** specificatamente la localizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;
- **non è rilevante** in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro d'insieme che essi esprimono, non si ravvisano per la proposta di Variante locale "num.34" al P.R.G. del Comune di Rosolini effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica, quale quella verso cui la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata a rivolgersi.

Eventuali approfondimenti settoriali potranno accompagnare le fasi di attuazione dello strumento urbanistico, anche secondo le indicazioni eventualmente formulate dall'Autorità competente, senza tuttavia sottendere l'esigenza di una ulteriore e più ampia fase di Valutazione Ambientale Strategica, la cui determinazione finale è in ogni caso rimessa all'Autorità competente designata.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, è possibile **proporre la non assoggettabilità** della Variante in esame da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica senza necessità di approfondimenti ulteriori.

PER IL PROPONENTE/PROCEDENTE

Arch. Francesco Giunta

